

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/D

(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 ottobre 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Prof. Vittorio Alvino, Dott. Massimo Procaccini Vice Presidenti; Avv. Sandro Aureli, Avv. Luigi Bassano, Avv. Francesco Bevivino, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Francesco Castaldi, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Giulio Maisano, Avv. Alessandro Nucara, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi, Dott. Francesco Salzano, Avv. Fabio Sarandrea, Dott. Alberto Stancanelli, Avv. Sergio Quirino Valente, Avv. Guido Valori, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

**1. 1. RECLAMO N. 1 DEL CALCIATORE PASQUALINI MARCO (9.7.1985)
TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN
FAVORE DELLA POL. ALBALONGA PERCHE' NON SOTTOSCRITTO DAL
GENITORE QUANDO MINORENNE**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Pasqualini Marco svincolato dalla Pol. Albalonga. Deferisce altresì alla competente Commissione Disciplinare la società Pol. Albalonga, il Presidente pro-tempore della società e il calciatore Pasqualini Marco. Dispone la restituzione della tassa.

**2. 2. RECLAMO N. 30 DEL CALCIATORE GIAIMO VALERIO (26.2.1985) AVVERSO
LA REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA', EX ART.
109 N.O.I.F., DA PARTE DEL C.R. SICILIA LND**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3. 3. RECLAMO N. 39 DELLA A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SVINCOLO CALCIATORI CARVALHO (21.6.79), DOUGLAS DE SOUZA (23.7.1977), MARCEL DE SOUZA (19.1.1979) PER DECADENZA DEI TERMINI. ART. 32 BIS

La Commissione Tesseramenti rinvia la discussione del reclamo su istanza della reclamante.

4. 4. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 10 DEL C.R. LIGURIA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE FERREA ENRICO (9.4.1982) DALLA G.S. A.N.P.I. S. TEODORO, EX ART. 109 N.O.I.F.

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

5. 5. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 11 DEL C.R. LIGURIA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE LAZZONI MARCO (24.5.85) DALLA A.S. LERICI CALCIO, EX ART. 109 N.O.I.F.

La Commissione Tesseramenti dichiara il calciatore Lazzoni Marco svincolato dalla A.S. Lerici Calcio.

6. 6. RICORSO N. 12 DEL CALCIATORE CERQUEGLINI MARCO (8.11.1984) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA DALLA A.S. CANNARA, ART. 111 N.O.I.F.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Cerqueglini Marco svincolato dalla A.S. Cannara. Dispone la restituzione della tassa.

7. 7. RECLAMO N. 13 DEL CALCIATORE SALVETTI ROBERTO (4.10.1985) AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA A.C. VALLECAMONICA, EX ART. 109 N.O.I.F., DA PARTE DEL C.R. LOMBARDIA

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Salvetti Roberto svincolato dalla A.C. Vallecamonica. Dispone la restituzione della tassa.

8. 8. RECLAMO N. 14 DEL CALCIATORE BARBARA BENEDETTO (11.3.1986) AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA A.C. BAGNARESE, EX ART. 109 N.O.I.F., DA PARTE DEL C.R. CALABRIA

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara svincolato il calciatore Barbara Benedetto dalla A.C. Bagnarese. Dispone la restituzione della tassa.

9. 9. RICORSO N. 17 DEL CALCIATORE IOSSA ALBERTO (12.3.1988) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DALLA U.S. CITTA' DI JESOLO, PER CAMBIO DI RESIDENZA ART. 111 N.O.I.F.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Iossa Alberto svincolato dalla U.S. Città di Jesolo. Dispone la restituzione della tassa.

10.10. RECLAMO N. 18 DEL CALCIATORE HALILOVIC SABAHUDIN (6.6.1983) AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA CLUB AZZURRI BRESCIA, EX ART. 109 N.O.I.F., DA PARTE DEL C.R. LOMBARDIA

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina l'incameramento della tassa.

11.11. RECLAMO N. 20 DEL CALCIATORE ACQUAFRESCA FEDERICO (26.1.1984) AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA A.C. TEAM S. LUCIA GOLOSINE, EX ART. 109 NOIF, DA PARTE C.R. VENETO

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa.

12.12. RECLAMO N. 21 DELLA S.V. CAMPO TRENS SV FREIENFELD (6.3.1985) AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA' AL CALCIATORE RAINER CHRISTIAN, EX ART. 109 N.O.I.F. DA PARTE C.R. TRENTO A.A.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa.

13.13. RECLAMO N. 22 DEL CALCIATORE MARTINELLI CHRISTIAN (4.3.1977) AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO DALLA OLIMPIC VILLA D'ORO, AI SENSI DELL'ART. 32 BIS NOIF, PER DECADENZA DEI TERMINI, DA PARTE DEL C.R. EMILIA ROMAGNA

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

**14.14. RECLAMO N. 23 DELLA CALCIATRICE GIANNANDREA STEFANIA (1.8.1986)
TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN
FAVORE DELLA U.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE, PERCHE' NON
SOTTOSCRITTO, ALL'EPOCA, DAI GENITORI**

La Commissione Tesseramenti rinvia a nuovo ruolo per l'acquisizione di ulteriori atti istruttori.

**15.15. RECLAMO N. 24 DELLA S.S. FRIGIROLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SVINCOLO, EX ART. 109 NOIF, DA PARTE DEL C.R. LOMBARDIA, DEL
CALCIATORE FORMENTON DAVIDE (16.10.1981)**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa.

**16.16. RECLAMO N. 25 DELLA CALCIATRICE PRANDIN CHIARA (1.1.1985)
AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA'
DALLA GORDIGE CALCIO RAGAZZE, EX ART. 109 N.O.I.F., DA PARTE DELLA
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa.

**17.17. RECLAMO N. 26 DELLA A.S.D. REAL FRANCAVILLA AVVERSO
L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI SVINCOLATI DEL CALCIATORE
MARINUCCI STEFANO (19.2.1977), AI SENSI DELL'ART. 32 NOIF PER
DECADENZA DEI TERMINI**

La Commissione Tesseramenti rinvia il reclamo per l'acquisizione di ulteriori atti istruttori.

**18. RECLAMO N. 27 DEL G.S. SASSO PISANO AVVERSO LO SVINCOLO PER
DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FALOSI LUCA
(26.10.1979), ART. 32 BIS CONCESSO DAL C.R. TOSCANA**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa.

19. RICORSO N. 29 DEL CALCIATORE BEARZI ALANMICHAEL (16.10.1985) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA DALLA A.S.D. PAGNACCO, ART.111 N.O.I.F.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara svincolato il calciatore Bearzi Alanmichael svincolato dalla A.S.D. Pagnacco. Dispone la restituzione della tassa.

20. RECLAMO N. 31 DELLA F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA' AL CALCIATORE MANZO ANTONIO (21.3.1985), EX ART. 109 NOIF, DA PARTE DEL COMITATO INTERREGIONALE

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa.

21. RECLAMO N. 33 DELLA SIGNORA BASOLU OLIVIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE GANGA TONINO (8.10.1989) DALLA G.S. SA.DO.SAN. PERCHE' NON SOTTOSCRITTO

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Ganga Tonino svincolato dalla G.S. SA.DO.SAN. Deferisce davanti alla competente Commissione Disciplinare la società SA.DO.SAN., il Presidente pro-tempore della società e il calciatore Pasqualini Marco. Dispone la restituzione della tassa.

22. RICORSO N. 37 DEL CALCIATORE CORTESE MATTEO (28.9.1985) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DALLA F.C. RAFFADALI PER CAMBIO DI RESIDENZA, ART. 111 N.O.I.F.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa.

23. RECLAMO N. 44 DELLA A.S. PALERMO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, ART. 32 BIS, PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LIMA FABIO (15.2.1976) CONCESSO DALLA DIVISIONE CALCIO A

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina l'incameramento della tassa.

24. RICORSO N. 46 DEL CALCIATORE ARGENTO ANTONINO (17.3.1985) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DALLA F.C. RAFFADALI PER CAMBIO DI RESIDENZA, ART. 111 N.O.I.F.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa.

25. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 48 DEL C.R. VENETO LND IN ORDINE ALLA VALIDITA' DELLA LISTA DI SVINCOLO DELLA SOCIETA' ASS. AMICI DI FORTOGNA

La Commissione Tesseramenti rinvia a nuovo ruolo per l'acquisizione di ulteriori atti.

26. RICORSO N. 36 DEL CALCIATORE PELLICCIA LUCA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA DALLA VERSILIA 1998 S.r.l.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Pelliccia Luca svincolato dalla Versiglia 1998 Srl. Dispone la restituzione della tassa.

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 27 ottobre 2005

-
-
-

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Franco Carraro